



CITTA' DI FERMO

ATTO DI GIUNTA DEL 04-04-2013, n. 103

COPIA

Oggetto:

Atto di indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di Pubblici Esercizi. Attività Artigianali e Commerciali.

L'anno duemilatredecim nel giorno quattro del mese di aprile alle ore 16:00 si e' riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei Signori:

Brambatti Nella	SINDACO	P
CALCINARO PAOLO	VICE SINDACO	A
MARCHETTI MANUELA	ASSESSORE	A
Montanini Rosanna	ASSESSORE	P
TAPPATA' ELMO	ASSESSORE	P
FORTUNA DANIELE	ASSESSORE	P
MONTANINI LUIGI FRANCESCO	ASSESSORE	P
ROSSI PAOLO	ASSESSORE	A
TRASATTI FRANCESCO	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 4

Presiede il SINDACO Dott. Brambatti Nella

Assiste il Segretario Generale Dott. CAMASTRA SERAFINA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di Pubblici Esercizi, Attività Artigianali e Commerciali.

Vista la proposta predisposta dal Dirigente del Settore Polizia Municipale e dal Dirigente Settore Urbanistica qui di seguito riportata.

DATO ATTO che è emersa la necessità di regolamentare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;

EVIDENZIATO che si intende garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza, di qualificazione funzionale dell'ambiente cittadino;

PUNTUALIZZATO che si intende concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio, con un inserimento equilibrato, negli spazi aperti, di elementi per la fruizione degli spazi di uso pubblico all'aperto, promuovendo l'offerta turistica;

RITENUTA pertanto la necessità che la Giunta, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per l'occupazione delle superfici ed aree pubbliche, conferisca indirizzi in merito alle modalità di ubicazione e di dimensionamento delle occupazioni come meglio nel seguito indicato;

TENUTO CONTO che è opportuno dare precise direttive alla struttura comunale competente al fine di procedere alle azioni ed atti necessari alla realizzazione di quanto in oggetto e come sopra specificato;

ATTESA l'urgenza di provvedere quanto prima dato anche l'approssimarsi della stagione estiva;

P R O P O N E

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti indirizzi finalizzati al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi e laboratori artigianali e precisamente:

- La concessione di suolo deve essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.
- I tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata

un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui.

- Le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra, opachi o trasparenti, non devono superare i 120 cm di altezza.

- Sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche ed a consentire l'allocazione di impianti: tali pedane dovranno essere facilmente rimovibili, adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno di norma superare l'altezza di 10 cm. Dovranno inoltre essere rimosse laddove esistano esigenze connesse a mercati, fiere e manifestazioni di vario genere.

- Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.

- L'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art.20, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (codice della strada), secondo cui al comma 3.

Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino al massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e carrozzine.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno di triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18.

- Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria tenuto sempre conto delle esigenze generali di sicurezza.

- Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta preferibilmente in aderenza ai fabbricati ove sono collocati i pubblici esercizi cui è riferita la occupazione di suolo. Ove le dimensioni fisiche del marciapiedi lo consigliano, fermo restando il rispetto delle condizioni generali, è consentito porre la occupazione non in aderenza al fabbricato.

- Nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico non devono limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

- Quando l'installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza, ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni.

- Le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno metri 10 (dieci) dagli accessi ad edifici pubblici e di culto.

- Le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni.

- Le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche.

- Le installazioni di arredo non devono interferire, o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche né della toponomastica.

- Le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui

marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l'accesso e la manutenzione.

- L'estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni di arredo, di norma, non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi.

- Le occupazioni non possono invadere lo spazio relativo ad accessi di abitazioni private, garage, ecc..

- Le sedie, tavoli, fioriere ed altri materiali non potranno in alcun caso essere depositate ed accatastate all'esterno.

Di dare atto che il contenuto del presente atto di indirizzo, è immediatamente operativo.

Di specificare che gli orientamenti e le indicazioni del presente documento di indirizzo valgono per le nuove concessioni e per il rinnovo di quelle scadute, anche se prorogate.

Di stabilire che nel termine di sei mesi, decorrente dall'adozione del presente provvedimento, tutte le concessioni, sia nuove sia da rinnovare sia comunque in proroga di durata, devono rispondere agli indirizzi sopra descritti.

Di dare atto che ci si riserva di identificare, con apposito separato atto, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134 del TUEL.

Il Responsabile del Procedimento

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di Pubblici Esercizi, Attività Artigianali e Commerciali.

Fermo, 4 aprile 2013

Il Responsabile del procedimento
Antonio Dell'Arciprete

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 4 aprile 2013

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il dirigente del settore Polizia Municipale
Antonio Dell'Arciprete

Fermo, 4 aprile 2013

Parere di regolarità contabile: favorevole
Il dirigente del settore Bilancio
D.ssa Flaminia Annibali

Fermo, 4 aprile 2013

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta di indirizzi;

Ritenuta propria la competenza all'adozione del presente atto di indirizzo non risultando lo stesso riconducibile alle competenze del Consiglio Comunale o degli organi di gestione dell'ente;

Preso atto che è stato acquisito ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente il parere di: *regolarità tecnica* del Dirigente del Settore Polizia Municipale;
Dato atto che non necessita il parere di *regolarità contabile* del Dirigente del Settore Bilancio;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 11 della legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti indirizzi finalizzati al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi e laboratori artigianali e precisamente:

- La concessione di suolo deve essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano. Le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturarne il carattere principale di strada, di slargo o di piazza.
- I tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui.
- Le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra, opachi o trasparenti, non devono superare i 120 cm di altezza.
- Sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche ed a consentire l'allocazione di impianti: tali pedane dovranno essere facilmente rimovibili, adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno di

norma superare l'altezza di 10 cm. Dovranno inoltre essere rimosse laddove esistano esigenze connesse a mercati, fiere e manifestazioni di vario genere.

- Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.

- L'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art.20, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (codice della strada), secondo cui al comma 3.

Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino al massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e carrozzine.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno di triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art. 18.

- Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria tenuto sempre conto delle esigenze generali di sicurezza.

- Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta preferibilmente in aderenza ai fabbricati ove sono collocati i pubblici esercizi cui è riferita la occupazione di suolo. Ove le dimensioni fisiche del marciapiedi lo consigliano, fermo restando il rispetto delle condizioni generali, è consentito porre la occupazione non in aderenza al fabbricato.

- Nelle aree pedonali, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del codice della strada, le occupazioni di suolo pubblico non devono limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza.

- Quando l'installazione di arredo è in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza, ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni.

- Le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno metri 10 (dieci) dagli accessi ad edifici pubblici e di culto.

- Le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni.

- Le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche.

- Le installazioni di arredo non devono interferire, o occultare od ostacolare la vista della segnaletica verticale ed orizzontale per la circolazione, né delle luci semaforiche né della toponomastica.

- Le installazioni di arredo non devono interferire con gli scivoli per disabili posti sui marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio né comportarne un limitato funzionamento, né ridurne l'accesso e la manutenzione.

- L'estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni di arredo, di norma, non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi.

- Le occupazioni non possono invadere lo spazio relativo ad accessi di abitazioni private,

garage, ecc..

- Le sedie, tavoli, fioriere ed altri materiali non potranno in alcun caso essere depositate ed accatastate all'esterno.

Di dare atto che il contenuto del presente atto di indirizzo, è immediatamente operativo.

Di specificare che gli orientamenti e le indicazioni del presente documento di indirizzo valgono per le nuove concessioni e per il rinnovo di quelle scadute, anche se prorogate.

Di stabilire che nel termine di sei mesi, decorrente dall'adozione del presente provvedimento, tutte le concessioni, sia nuove sia da rinnovare sia comunque in proroga di durata, devono rispondere agli indirizzi sopra descritti.

Di dare atto che ci si riserva di identificare, con apposito separato atto, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, ai sensi e per gli effetti dell'art 134 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dott. Brambatti Nella

Il Segretario Generale
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Fermo, li, 17-04-2013

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

E' copia conforme all'originale

Fermo, li _____

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, li _____

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. CAMASTRA SERAFINA

